

PROVINCIA DI SIENA

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

*approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 93 del 27 ottobre 2003 e modificato con
Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 52 del 22 aprile 2009*

INDICE

TITOLO PRIMO L'organizzazione del Consiglio

Capo I - Il Consiglio Provinciale

- Art. 1 Prima seduta del Consiglio
- Art. 2 Convalida e giuramento
- Art. 3 Presidenza del Consiglio
- Art. 4 Gruppi consiliari
- Art. 4-bis Partecipazione alle sedute e gettone di presenza.
- Art. 5 Decadenza

Capo II - Le Commissioni

- Art. 6 Commissioni permanenti e speciali
- Art. 7 Composizione e organizzazione
- Art. 8 Commissione di garanzia e controllo

TITOLO SECONDO Programmazione e lavori del Consiglio

Capo I – Convocazione del Consiglio

- Art. 9 Modalità
- Art. 10 Ordine del giorno e documentazione

Capo II – Disciplina delle sedute

- Art. 11 Sala di riunione
- Art. 12 Seduta pubblica
- Art. 13 Funzioni del Segretario
- Art. 14 Validità della seduta
- Art. 15 Incompatibilità
- Art. 16 Partecipazione della Giunta
- Art. 17 Ordine dei lavori e discussione
- Art. 18 Proposte pregiudiziali
- Art. 19 Emendamenti
- Art. 20 Mozione d'ordine
- Art. 21 Fatto personale

Capo III – Votazioni

- Art. 22 Ordine delle votazioni
- Art. 23 Modalità della votazione
- Art. 24 Esito della votazione

Capo IV – Interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno

- Art. 25 Interrogazioni e interpellanze

Art. 26 Mozioni

Art. 27 Ordine del giorno

TITOLO TERZO Procedimenti particolari

Art. 28 Sessioni monografiche

Art. 29 Iniziativa di un quinto dei Consiglieri

Art. 30 Iniziativa del Consigliere

Art. 31 Iniziativa popolare e dei Comuni

Art. 32 Attuazione del referendum

Art. 33 Attività di Centri, Consulte e Uffici particolari

Art. 34 Conferenza dei Sindaci

Art. 35 Nomine e designazioni

TITOLO PRIMO
L'organizzazione del Consiglio

Capo I - Il Consiglio Provinciale

Art. 1
Prima seduta del Consiglio

1. La prima seduta del Consiglio provinciale è convocata e presieduta dal Presidente della Provincia fino all'elezione del presidente del Consiglio secondo le norme di cui all'art. 40 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267.

Art. 2
Convalida e giuramento

1. Nella prima seduta si procede, prima di ogni altro argomento, alla convalida degli eletti.
2. Nella stessa seduta di cui al comma precedente il Consiglio prende atto delle rinunce presentate dai Candidati proclamati eletti e provvede, seduta stante, alla convalida dei surroganti. Se questi sono presenti in aula, vengono subito ammessi a partecipare agli ulteriori lavori consiliari.
3. Alla prima seduta i Consiglieri provinciali possono intervenire anche se contro la loro elezione sia stato proposto reclamo e possono partecipare alla deliberazione consiliare.
4. La seduta prosegue con il giuramento del Presidente della Provincia ai sensi dell'art. 50 comma 11 D.Lgs. 267/2000 e con la comunicazione delle nomine del Vicepresidente e degli altri componenti della Giunta.

Art. 3
Presidenza del Consiglio

1. Dopo la convalida degli eletti il Consiglio elegge il Presidente del Consiglio e il Vice Presidente con le modalità stabilite dallo Statuto.
2. Il Presidente e il Vice Presidente possono essere revocati su mozione di sfiducia proposta da almeno 1/5 dei membri del Consiglio, a maggioranza dei consiglieri assegnati. Se la mozione è approvata si procede nella stessa seduta alla nuova elezione.
3. Il Presidente del Consiglio nell'esercizio delle sue funzioni si avvale del Vice Presidente. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo di quest'ultimo e quando venga delegato. In caso di contemporaneo impedimento o assenza del Presidente e del Vice Presidente, questi sono sostituiti, nella seduta consiliare, dal consigliere anziano presente. Il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio, per lo svolgimento delle proprie funzioni, costituiscono l'Ufficio di Presidenza e si avvalgono della Segreteria Generale dell'Ente.

Art. 4
Gruppi consiliari

1. I consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare. Si osservano, in ogni caso le disposizioni di cui all'art. 26 dello Statuto.
2. Ogni gruppo dichiara formalmente la propria appartenenza alla maggioranza o all'opposizione. Per l'eventuale gruppo misto tale dichiarazione deve essere fatta da ciascun componente.
3. Il Presidente del Consiglio assegna ai gruppi un termine, comunque non superiore alla seduta successiva alla comunicazione della loro costituzione, affinché procedano all'elezione del presidente del gruppo ed alla costituzione dei loro organi interni. In assenza di designazione sarà individuato

quale capogruppo il consigliere con la maggiore cifra elettorale. La formazione di nuovi gruppi è disciplinata dall'art. 26 dello Statuto.

4. Il Presidente del Consiglio, nella prima riunione utile, comunica al Consiglio l'avvenuta costituzione dei gruppi ed il nome dei presidenti dei gruppi.

5. Ai sensi dell'art. 21 dello Statuto è costituita la Conferenza dei Capigruppo per lo svolgimento dei compiti previsti nello Statuto medesimo e nel presente regolamento. I Presidenti di gruppo consiliare, in caso di impedimento alla partecipazione alla Conferenza, possono delegare per iscritto un consigliere del proprio gruppo a parteciparvi.

6. Ai componenti la Conferenza dei Capigruppo spetta, per ogni presenza alle sedute, un gettone pari a quello previsto per le sedute del Consiglio.

7. I gruppi consiliari, per lo svolgimento delle loro funzioni istituzionali, hanno diritto di usufruire di appositi locali e strumenti all'interno della sede centrale della Provincia.

8. Per lo svolgimento delle loro attività inerenti la vita dell'Amministrazione, i gruppi consiliari usufruiscono del servizio di tipografia, posta, biblioteca, documentazioni, raccolta leggi e decreti, rassegna stampa, servizio informazioni stampa dell'Amministrazione e della collaborazione del personale. Per la funzionalità e l'organizzazione del Consiglio Provinciale, su proposta della Conferenza dei Capi gruppo, sono previste apposite risorse di personale e finanziarie, inserite nel Bilancio di previsione annuale. Le risorse assegnate ai gruppi, inserite nel PEG, saranno gestite secondo le regole dell'ordinamento contabile.

Art. 4-bis

Partecipazione alle sedute e gettone di presenza.

1. Ai fini della corresponsione del gettone di presenza per le sedute del Consiglio Provinciale, il consigliere deve avere partecipato alla discussione della maggioranza degli argomenti iscritti all'ordine del giorno della seduta.

2. Ai componenti delle Commissioni consiliari permanenti e speciali e della Conferenza dei Capigruppo, il gettone è dovuto a condizione che la presenza risulti dalla sottoscrizione da parte del consigliere di un apposito registro di presenza.

Art. 5

Decadenza

1. Il consigliere che per giustificati motivi non può partecipare alle sedute del Consiglio deve darne tempestivamente comunicazione al Presidente del Consiglio, che, all'inizio della seduta darà atto delle giustificazioni presentate.

2. Il consigliere che senza giustificato motivo non interviene a 3 sedute consecutive può essere dichiarato decaduto.

3. Accertata dal Presidente del Consiglio la mancata partecipazione senza giustificazioni a 3 sedute consecutive, viene contestata mediante notificazione di apposita comunicazione.

4. Il consigliere ha dieci giorni di tempo per presentare al Presidente del Consiglio le cause giustificative delle assenze.

5. Il Consiglio Provinciale, previo parere della Conferenza dei capigruppo, discute e decide sulla proposta di decadenza da iscrivere all'ordine del giorno della prima seduta utile, accogliendo le giustificazioni addotte ovvero, in caso di mancata presentazione o di non accoglimento delle giustificazioni, dichiara la decadenza dalla carica di consigliere provinciale.

6. Per la validità di tale dichiarazione necessita il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati compreso il Presidente della Provincia.

Capo II - Le Commissioni

Art. 6
Commissioni permanenti e speciali

1. Ai sensi dell'art. 27 dello Statuto, il Consiglio delibera sull'istituzione di commissioni consiliari, che possono essere permanenti o speciali.

2. Sono permanenti le commissioni che, istituite per la durata del mandato, svolgono attività conoscitive, consultive, istruttorie, e redigenti di atti di competenza consiliare.

Sono Commissioni permanenti della Provincia di Siena:

COMMISSIONE AFFARI GENERALI

(competenze relative a Statuti e/o Regolamenti dell'Ente e di Società partecipate; Bilancio di previsione e Rendiconto consuntivo dell'Ente, di Istituzioni e Aziende speciali; rapporti con Consorzi e Società partecipate e con Fondazione MPS)

COMMISSIONE CONTROLLO E GARANZIA

(competenze come da art. 8 del presente Regolamento)

COMMISSIONE SVILUPPO ECONOMICO, TURISMO e ATTIVITA' TERMALE

(competenze relative a attività produttive, lavoro/relazioni e crisi aziendali, commercio, politiche comunitarie, turismo, attività termale)

COMMISSIONE USO E ASSETTO DEL TERRITORIO, LAVORI PUBBLICI, TRASPORTI E SERVIZI PUBBLICI

(competenze relative a urbanistica, pianificazione territoriale, lavori pubblici e viabilità, trasporto pubblico locale, servizi pubblici a rete)

COMMISSIONE AGRICOLTURA, AMBIENTE, CACCIA E PESCA

(competenze relative a agricoltura, caccia e pesca, aree protette, ambiente, energia e protezione civile, attività estrattive.)

COMMISSIONE CULTURA, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E WELFARE

(Competenze relative a cultura, beni culturali, istruzione, orientamento e formazione professionale, sport, mercato del lavoro, politiche attive del lavoro, terzo settore, sanità e sociale, azioni per la pace, cooperazione internazionale)

COMMISSIONE PER LE PARI OPPORTUNITA'

(art. 4 Statuto della Provincia e Regolamento che ne disciplina finalità, regole, funzionamento e composizione)

3. Sono speciali le commissioni che, istituite per l'approfondimento di particolari questioni di interesse provinciale o per lo svolgimento di inchieste, concludono i propri lavori nel termine stabilito dalla deliberazione istitutiva.

4. La Commissione, in sede consultiva, termina i propri lavori esprimendo un parere motivato. Ove il parere non fosse espresso nel termine di 30 giorni, si intende favorevole.

Il parere è trasmesso al Presidente del Consiglio con l'indicazione dell'esito della votazione e con l'enunciazione delle eventuali posizioni contrarie.

5. La Commissione, in sede istruttoria, ha il compito di unificare diverse proposte di deliberazione presentate in Consiglio sul medesimo argomento e termina i propri lavori con una propria proposta o relazione. Qualora tale proposta venga approvata a maggioranza, i componenti contrari possono illustrare al Consiglio le motivazioni del proprio dissenso.

6. La Commissione, in sede redigente, procede alla stesura del testo di proposte, documenti, ordini del giorno e deliberazioni o di singole parti delle stesse; il Consiglio procede alla votazione finale sull'intero atto.
7. Un terzo dei voti rappresentati può richiedere che l'attività della commissione si trasformi da istruttoria o redigente in consultiva.
8. Le commissioni possono richiedere l'intervento degli Amministratori, del Segretario, dei dirigenti dell'Amministrazione e dei rappresentanti degli enti a partecipazione provinciale o nei quali la Provincia nomina propri rappresentanti. Possono altresì consultare enti, organizzazioni, associazioni e persone.
9. Le commissioni possono promuovere l'audizione di associazioni o richiedere al Presidente della Provincia il parere della Conferenza dei Sindaci.
10. In ragione della complessità delle questioni da affrontare, le Commissioni possono deliberare di avvalersi della collaborazione di esperti. Tale collaborazione, qualora comporti un onere economico, è proposta alla Giunta. In caso di contrarietà della Giunta, decide il Consiglio.
11. Su argomenti che interessano l'attività di più commissioni possono essere convocate, d'intesa fra i rispettivi presidenti, commissioni congiunte.

Art. 7

Composizione e organizzazione

1. I componenti delle Commissioni permanenti e speciali sono nominati dal Consiglio Provinciale su proposta del Presidente del Consiglio stesso, sentita la Conferenza dei capigruppo secondo le modalità del comma successivo, nel rispetto del criterio di rappresentatività della maggioranza e dell'opposizione.
2. Allorché il Consiglio ha deliberato l'istituzione di una Commissione, il Presidente del Consiglio propone alla Conferenza dei capigruppo il numero di componenti da assegnare alla Commissione, divisi tra maggioranza e opposizione. I capigruppo propongono i nominativi garantendo la rappresentanza di ogni gruppo consiliare.
3. Ogni componente della Commissione rappresenta, sia agli effetti della validità della seduta, che per le votazioni, il numero di consiglieri del rispettivo gruppo di appartenenza. Qualora un gruppo sia rappresentato, all'interno delle Commissioni, da più di un consigliere, ognuno di essi esprime perciò voti pari al numero dei consiglieri facenti parte del suo gruppo consiliare, diviso il numero dei membri, componenti la Commissione, appartenenti al gruppo medesimo. I consiglieri appartenenti al gruppo misto in Commissione non possono avvalersi del voto plurimo.
4. A seguito di modifiche della composizione dei gruppi consiliari, il Consiglio ridetermina nella prima seduta utile la composizione delle Commissioni già istituite.
5. Nella prima riunione le Commissioni, siano esse permanenti o speciali, procedono all'elezione, a maggioranza assoluta e con votazioni distinte, di un presidente e di un vicepresidente, salvo quanto previsto dall'art. 8 relativamente alla Commissione Garanzia e Controllo.
6. Il presidente esercita all'interno della Commissione i poteri che il presidente ha nei confronti del Consiglio.
7. La Commissione è convocata dal suo presidente, di propria iniziativa, o su richiesta di almeno un quinto dei voti rappresentati.
8. Per la validità delle sedute delle Commissioni è richiesta la presenza della maggioranza assoluta dei voti rappresentati in prima convocazione, e di almeno 1/3 in seconda convocazione, sempreché, comunque, non risulti mai inferiore a due.
9. Ai lavori delle Commissioni partecipa un dipendente della Provincia, con funzioni di segretario, per redigere il processo verbale delle sedute e per curare la conservazione dei registri e degli atti in genere.
10. Ai componenti la Commissione spetta, per ogni presenza alle sedute, un gettone pari a quello previsto per le sedute del Consiglio.

11. Un Consigliere che per giustificati motivi non possa intervenire ad una seduta della propria Commissione può essere sostituito, per l'intero corso della seduta, da un componente del suo stesso gruppo, non appartenente alla stessa Commissione. La sostituzione deve essere preceduta da una comunicazione diretta al presidente della Commissione e al proprio capogruppo.

Art. 8

Commissione di garanzia e controllo

1. Ai sensi dell'art. 27 dello Statuto e 44 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267, entro 60 giorni dall'insediamento del Consiglio è istituita la Commissione di Garanzia e Controllo.
2. La presidenza della Commissione è assegnata alle opposizioni. Sono eletti presidente e vicepresidente, con votazioni distinte, coloro che nelle rispettive votazioni conseguono il maggior numero di voti.
3. Per la composizione e l'organizzazione della Commissione si applicano le disposizioni dell'articolo precedente.
4. La commissione verifica l'attuazione delle linee programmatiche approvate dal Consiglio, mediante l'esame degli atti di gestione del bilancio e del patrimonio della Provincia, esercitando autonomamente i poteri connessi e riferendo annualmente al Consiglio le proprie valutazioni.
5. Gli atti di cui al comma precedente, una volta adottati, sono trasmessi al Presidente della commissione.

TITOLO SECONDO

Programmazione e lavori del Consiglio

Capo I – Convocazione del Consiglio

Art. 9

Modalità

1. La programmazione delle sedute del Consiglio Provinciale è disposta in modo tale che entro il giorno venti di ogni mese sia comunicato il calendario delle sedute del mese successivo. A tale scopo il Presidente del Consiglio comunica ai consiglieri, per iscritto o comunque con modalità che consentano di acquisire ricevuta dal consigliere, la data o le date delle sedute.
2. Il Consiglio è di norma preceduto dalla Conferenza dei Capigruppo.
3. In caso di seduta non valida, il Consiglio non potrà avere luogo se non siano trascorse almeno 24 ore.
4. La convocazione avviene con modalità che consentano di acquisire ricevuta dal consigliere o comunque provarne l'avvenuto ricevimento. A tale scopo ciascun consigliere dovrà comunicare con nota scritta alla Segreteria Generale il proprio recapito, comprensivo di indirizzo di posta elettronica, entro dieci giorni dalla convalida dell'elezione.
5. L'avviso di convocazione, che deve essere spedito ai consiglieri almeno sette giorni antecedenti la seduta, deve contenere le seguenti informazioni:
 - a) il promotore dell'iniziativa nel caso la convocazione avvenga ai sensi dell'art. 20 comma 4 dello Statuto;
 - b) il luogo, il giorno e l'ora della convocazione;
 - c) l'elenco degli argomenti da trattare con l'indicazione espressa di quelli da discutere in seduta segreta;
 - d) la data e la firma del presidente del Consiglio o di chi ne fa le veci.
6. L'inserimento all'ordine del giorno del Consiglio convocato di argomenti aggiuntivi può avvenire solo nei casi di necessità e di urgenza motivati dal proponente e ritenuti validi dal Presidente del Consiglio; il relativo avviso di convocazione con l'elenco degli argomenti aggiuntivi deve essere

inviato ai consiglieri a mezzo telegramma, o consegnato dal messo provinciale almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza.

7. La seduta può essere aggiornata, per giustificati motivi da indicarsi nel processo verbale, entro i quattro giorni successivi su proposta del Presidente del Consiglio, approvata dalla maggioranza dei presenti, per il completamento degli argomenti posti all'ordine del giorno e senza che alcun altro argomento possa esservi iscritto.

8. Il Presidente del Consiglio, di concerto con il Presidente della Provincia, può convocare il Consiglio provinciale per motivi d'urgenza e comunque straordinari, derogando alle modalità di convocazione di cui al presente articolo, purché sia garantita la comunicazione a tutti i consiglieri almeno 24 ore prima della seduta.

Art. 10

Ordine del giorno e documentazione

1. Nell'ordine del giorno dei lavori sono iscritti i verbali delle sedute precedenti che vengono posti alla approvazione, le comunicazioni del Presidente del Consiglio, le comunicazioni del Presidente della Provincia e degli Assessori, dei Capigruppo e dei Presidenti di Commissione relativamente alle materie di rispettiva competenza e, secondo l'ordine di presentazione, le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni, le deliberazioni in ratifica, le proposte di provvedimenti consiliari e gli ordini del giorno (documenti di indirizzo).

2. L'ordine del giorno di ciascuna seduta viene formulato inserendo anche gli eventuali argomenti non trattati nelle precedenti sedute, indicandoli, nello stesso ordine del giorno, con gli estremi delle sedute precedenti cui si riferiscono e dando ad essi priorità rispetto a tutti gli altri argomenti.

3. I fascicoli con gli atti e la documentazione concernenti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, nonché le relative proposte di deliberazione munite dei previsti pareri dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, devono essere depositati presso la Segreteria Generale almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza e, comunque, per i casi di urgenza, almeno 24 ore prima dell'inizio della seduta.

4. Il Presidente del Consiglio è tenuto a verificare con la Segreteria Generale l'ammissibilità alla discussione di ogni punto all'ordine del giorno. Nel caso l'eventuale inammissibilità riguardi interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno, prima della decisione definitiva circa l'ammissibilità è sentito di norma il/i proponente/i. L'eventuale inammissibilità dovrà essere motivata al Consiglio dal Segretario Generale.

5. I consiglieri hanno diritto di prendere visione, durante le ore d'ufficio, di tutti gli atti inseriti all'ordine del giorno, nonché di tutti i documenti necessari affinché l'argomento possa essere compiutamente esaminato.

Capo II – Disciplina delle sedute

Art. 11

Sala di riunione

1. Nel giorno fissato per la seduta dovranno essere esposte, nella sede ove il Consiglio si riunisce, la bandiera della Provincia, quella nazionale e quella dell'Unione Europea.

2. La sala della riunione dovrà essere aperta al pubblico almeno trenta minuti prima dell'ora indicata per l'inizio della seduta.

3. Le sedute del Consiglio si tengono, di norma, nella apposita sala del Palazzo della Provincia. In casi particolari il Consiglio potrà riunirsi anche in altra sede.

4. Sono consentite, previo preavviso al Presidente del Consiglio e della Provincia, le riprese e trasmissioni televisive e radiofoniche dei lavori del Consiglio.

5. Durante le sedute del Consiglio Provinciale, ai partecipanti (Presidente, Assessori e consiglieri) è vietato l'uso dei telefoni cellulari all'interno della sala. Nel caso di chiamata, per rispondere è obbligatorio allontanarsi dall'aula consiliare.

Art. 12 **Seduta pubblica**

1. Le sedute sono pubbliche a meno che non si tratti di questioni concernenti valutazioni discrezionali di fatti riguardanti persone.
2. Chi assiste alle sedute del Consiglio deve mantenere un comportamento corretto ed astenersi da ogni interferenza nel dibattito. Ove il comportamento del pubblico turbi il regolare svolgimento dei lavori, il Presidente del Consiglio può ordinare l'allontanamento dei disturbatori e/o lo sgombero della sala.
3. Per motivi di ordine pubblico o qualora non sia possibile assicurare la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni, il Presidente può sospendere o sciogliere l'adunanza. Dello scioglimento viene redatto processo verbale da trasmettere al Prefetto.
4. Su richiesta del Presidente del Consiglio, del Presidente della Provincia, degli Assessori e dei consiglieri, le sedute possono essere temporaneamente sospese.

Art. 13 **Funzioni del Segretario**

1. Il Segretario Generale partecipa alle riunioni del Consiglio con le funzioni di cui all'art. 97, co. 4, lett. a, D.Lgs. 267/2000.
2. Il Segretario Generale, anche attraverso l'ausilio di sistemi di rilevazione elettronica, tiene nota dei consiglieri presenti, degli assenti e di coloro che eventualmente hanno giustificato l'assenza; procede all'inizio della seduta all'appello nominale ed accerta la presenza del numero legale; accerta i voti favorevoli, i contrari e gli astenuti in ordine alle singole votazioni; redige i processi verbali della seduta, facendosi coadiuvare, ove occorra, da uno o più collaboratori.
3. Il processo verbale deve contenere, in ogni caso, il sistema di votazione adottato per ogni deliberazione, il numero dei votanti, l'esito della votazione con l'indicazione nominativa dei consiglieri contrari e astenuti. Ogni consigliere ha diritto di richiedere che nel verbale sia inserito il testo delle proprie dichiarazioni: a tal fine dovrà presentare al Segretario il testo scritto della dichiarazione.
4. Durante la seduta del Consiglio il dirigente della Segreteria disporrà che il personale dipendente che ha curato l'istruttoria delle proposte di deliberazione assicuri la necessaria presenza negli uffici. I dirigenti sono tenuti a presenziare alla discussione degli argomenti trattati di loro competenza.

Art. 14 **Validità della seduta**

1. Il Consiglio è regolarmente costituito se sono presenti almeno 13 componenti assegnati.
2. Il Presidente del Consiglio, trascorsi 60 minuti dall'ora indicata nell'avviso di convocazione, accertato, previo appello nominale, che non si è conseguito il numero legale, dichiara deserta la seduta facendone redigere l'apposito verbale.
3. Nel corso dei lavori la sussistenza del numero legale è presunta a meno che qualche consigliere non ne chieda la verifica. In tal caso la discussione viene sospesa per poter procedere nuovamente all'appello.
4. I consiglieri che accedono alla sala delle adunanze dopo l'appello e che si allontanano definitivamente prima del termine debbono farne comunicazione al Segretario perché ne prenda nota ai fini del processo verbale.

Art. 15 **Incompatibilità**

1. I consiglieri non possono prendere parte alle deliberazioni che li riguardino, ovvero che riguardino loro parenti ed affini fino al quarto grado, nonché il coniuge.
2. In tal caso i consiglieri che dichiarano di non partecipare alla votazione escono dall'aula e quindi non concorrono a formare il numero legale.

Art. 16 **Partecipazione della Giunta**

1. I componenti la Giunta partecipano a tutte le riunioni del Consiglio senza diritto di voto ed intervengono sui temi di loro competenza.

Art. 17 **Ordine dei lavori e discussione**

1. Il Presidente del Consiglio, dopo aver accertato mediante appello nominale fatto dal Segretario l'esistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e designa tre consiglieri, di cui almeno uno in rappresentanza della minoranza, in qualità di scrutatori.
2. I lavori della seduta seguono l'ordine del giorno a meno che il Consiglio, a maggioranza dei presenti e votanti, non si pronuncerà per l'anticipazione, posticipazione o sospensione della trattazione di qualche punto.
3. I lavori della seduta si svolgono, normalmente, nel seguente ordine:
 - a) approvazione del verbale delle sedute precedenti
 - b) nomina degli scrutatori
 - c) comunicazioni del Presidente del Consiglio
 - d) comunicazioni del Presidente della Provincia e/o degli Assessori
 - e) comunicazioni dei Capigruppo e dei Presidenti di Commissione relativamente alle materie di rispettiva competenza
 - f) eventuali punti all'ordine del giorno non trattati o rinviati dal Consiglio precedente
 - g) interrogazioni, interpellanze, mozioni, iscritte all'ordine del giorno
 - h) atti deliberativi
 - i) ordini del giorno (documenti di indirizzo)
4. La Conferenza dei capigruppo determina i tempi da riservare a ciascuna di queste parti ed i tempi di intervento riservati a ciascun gruppo. Le determinazioni della Conferenza sono comunicate dal Presidente all'inizio della seduta. In caso di dissenso la decisione compete al Consiglio.
5. La discussione su ciascun argomento è aperta dal Presidente del Consiglio con la enunciazione del suo oggetto.
6. La relazione illustrativa di ciascun argomento da trattare è svolta dal Presidente della Giunta o dall'assessore competente o dal consigliere proponente e deve essere contenuta in 10 minuti. Terminato lo svolgimento della relazione il Presidente del Consiglio dà la parola per non più di 10 minuti ai consiglieri che ne abbiano fatto richiesta, secondo l'ordine di iscrizione.
7. Per la discussione sul bilancio o su altri argomenti di particolare importanza e complessità, la Conferenza dei capigruppo può stabilire limiti di tempo superiori.
8. I consiglieri intervengono dopo aver ottenuto la parola dal Presidente del Consiglio e possono intervenire una sola volta sullo stesso argomento, salvo che per fatto personale, mozione d'ordine o dichiarazione di voto, compresa l'eventuale relazione illustrativa di cui al comma 6.
9. Gli interventi devono riguardare unicamente le proposte e gli argomenti in discussione. In caso contrario il Presidente del Consiglio richiama all'ordine il consigliere e, qualora questo persista, gli toglie la parola.
10. Il Presidente del Consiglio può togliere la parola al consigliere che, nonostante il richiamo, intervenga in termini offensivi, indecorosi, lesivi della dignità dell'assemblea o tali da turbare la regolarità dei lavori. In casi particolarmente gravi, il Presidente può ordinare l'allontanamento del consigliere dall'aula.

11. I consiglieri parlano dal proprio banco, rivolgendosi all'intero Consiglio. Non è permesso ad alcuno di interrompere chi parla, né intervenire mentre altri hanno la parola, tranne al Presidente del Consiglio per il richiamo al regolamento o all'argomento.

12. Quando sull'argomento nessun altro consigliere chiede di parlare, il Presidente del Consiglio dichiara chiusa la discussione.

13. Una volta dichiarata chiusa la discussione, su richiesta del consigliere viene concessa la parola per dichiarazioni di voto. Per tali dichiarazioni è concesso un tempo massimo di 5 minuti, fatti salvi i tempi stabiliti in altre norme del presente regolamento che specificamente disciplinano istituti particolari.

Art. 18

Proposte pregiudiziali

1. Ogni consigliere può presentare delle proposte pregiudiziali, tendenti ad escludere o rinviare la discussione di un determinato argomento.

2. Le proposte pregiudiziali debbono essere presentate prima dell'inizio della discussione sull'argomento.

3. Sulla proposta possono intervenire il Presidente del Consiglio e il consigliere proponente per non più di 3 minuti ciascuno ed è ammesso un intervento contrario della stessa durata.

4. Sulla proposta pregiudiziale decide il Consiglio.

Art. 19

Emendamenti

1. Ciascun consigliere può presentare emendamenti in forma scritta, recanti la firma del presentatore e/o dei presentatori. Gli emendamenti debbono essere trasmessi al Presidente del Consiglio.

2. Copia degli emendamenti presentati deve essere consegnata, a cura del Segretario, a tutti i consiglieri prima della chiusura della discussione. L'emendamento è illustrato e discusso all'interno dell'intervento richiesto dal consigliere. Sulle proposte di emendamento ogni consigliere può intervenire per non più di 5 minuti.

3. Su tutti gli emendamenti presentati, anche in corso di discussione, relativi a proposte di deliberazione concernenti gli oggetti di cui all'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, devono essere acquisiti i pareri di cui all'art. 49 della stessa norma.

Art. 20

Mozione d'ordine

1. Ciascun consigliere può proporre nel corso della seduta una mozione d'ordine, consistente nel richiamo alla legge e al regolamento.

2. La discussione e la votazione sulla mozione d'ordine hanno la precedenza sull'esame della questione di merito.

3. Prima della votazione sulla mozione d'ordine è ammesso un intervento a favore ed uno contrario per non più di 5 minuti ciascuno.

Art. 21

Fatto personale

1. Ciascun consigliere può chiedere la parola qualora ritenga che, nel corso dei lavori del Consiglio, sia stato censurato nella propria condotta o gli siano stati attribuiti fatti ritenuti non veri o lesivi della sua onorabilità.
2. Il Presidente del Consiglio decide in ordine alla sussistenza del fatto che ha originato la richiesta del consigliere.
3. In caso di accoglimento della richiesta, il consigliere può intervenire per non più di 3 minuti. Possono intervenire, per il medesimo periodo di tempo, anche i consiglieri ritenuti responsabili dell'incidente.

Capo III – Votazioni

Art. 22 Ordine delle votazioni

1. Nessuno può prendere la parola nel corso della votazione, salvo che per un richiamo alle disposizioni relative alla esecuzione della votazione in corso o per segnalare irregolarità.
2. È ammesso l'intervento di un consigliere per ogni gruppo. Qualora all'interno di uno stesso gruppo si manifestino intenzioni di voto contrastanti, il consigliere che dissente può esprimere la propria dichiarazione di voto.
3. Su ogni argomento la votazione avviene nell'ordine seguente:
 - a) emendamenti soppressivi, modificativi e aggiuntivi. Gli emendamenti di un emendamento sono votati prima di quello principale. L'approvazione di un emendamento comporta la decadenza degli altri emendamenti il cui contenuto sia dal primo superato o con esso in contrasto;
 - b) singole parti del provvedimento, quando questo si componga di varie parti o articoli e la votazione per parti separate venga richiesta da almeno 6 consiglieri o da un gruppo consiliare. In tal caso, in deroga al comma 13 del precedente art. 17, ciascun gruppo può intervenire, per non più di tre minuti, per dichiarazioni di voto in ordine ad ogni votazione separata;
 - c) provvedimento nel suo complesso, con le modifiche e le integrazioni risultanti dagli emendamenti eventualmente approvati in precedenza.

Art. 23 Modalità della votazione

1. Il voto è palese tranne che per le deliberazioni inerenti persone e per quelle secondo cui la legge prevede votazione a scrutinio segreto.
2. Il Presidente del Consiglio indica preventivamente la forma di votazione; essa si intende approvata se nessun consigliere avanza una proposta alternativa. In tal caso la scelta compete al Consiglio che vota in forma palese.
3. La votazione palese si effettua mediante dispositivi elettronici ovvero per alzata di mano.
4. La votazione per scrutinio segreto si effettua per mezzo di schede. Terminata la votazione, gli scrutatori procedono alle operazioni di scrutinio, riferendone gli esiti al Presidente del Consiglio. In caso di irregolarità, il Presidente del Consiglio annulla la votazione e ne dispone la ripetizione.
5. In caso di votazioni a scrutinio segreto, le schede contestate o annullate devono essere vidimate dal Presidente, dagli scrutatori e dal Segretario e conservate in archivio, mentre quelle valide saranno distrutte.
6. Nelle votazioni segrete le schede bianche e le nulle si computano nel numero dei votanti per determinare la maggioranza.
7. Per le nomine di competenza del Consiglio si applica il principio che è sufficiente la prevalenza dei voti, e che quando due votazioni libere successive non abbiano dato esito, si procede alla votazione di ballottaggio fra i due candidati che nella seconda votazione libera abbiano riportato il maggior numero di voti.

Art. 24
Esito della votazione

1. Al termine delle operazioni il Presidente del Consiglio comunica l'esito della votazione.
2. Ogni delibera e proposta si intende approvata quando abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti, salvo diverse maggioranze richieste dalla legge, dallo Statuto o dai regolamenti. Non si computano tra i votanti i consiglieri che dichiarano di non partecipare alla votazione.

Capo IV – Interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno

Art. 25
Interrogazioni e interpellanze

1. Per interrogazione si intende una domanda che il consigliere rivolge al Presidente della Provincia o a un Assessore, avente per oggetto la veridicità o meno di un determinato fatto attinente le funzioni e le competenze dell'Amministrazione provinciale.
Nell'interpellanza il consigliere chiede al Presidente della Provincia, quale sia l'intenzione politica della Giunta, in riferimento a un fatto o a una determinata situazione, dati per scontati, attinenti le funzioni e le competenze dell'Amministrazione provinciale.
2. Non sono ammesse interpellanze e interrogazioni relative ad argomenti estranei ai compiti e alle funzioni della Provincia. Qualora il Presidente del Consiglio ritenga non ammissibile un'interrogazione o un'interpellanza ne avverte in tempo il proponente, motivandone le ragioni. Il proponente ha la facoltà di appellarsi al Consiglio all'inizio della seduta successiva al diniego. Il Consiglio decide, sentito il proponente e il Presidente del Consiglio, a maggioranza.
3. L'interrogazione e l'interpellanza, formulate di norma per iscritto e presentate entro le ore 12 dell'ottavo giorno antecedente la prevista seduta del Consiglio con la richiesta di inserimento all'ordine del giorno, saranno, se ammissibili inserite nel primo Consiglio utile.
L'interrogante/interpellante potrà richiedere che la risposta sia fornita anche per iscritto.
4. L'interrogazione e l'interpellanza possono anche essere presentate oralmente durante la seduta di Consiglio, se l'oggetto si riferisce a fatti avvenuti dopo il limite temporale di cui al comma precedente. In questo caso il proponente ne dà comunicazione all'inizio della seduta al Presidente del Consiglio. A tali interrogazioni/interpellanze il Presidente della Provincia e la Giunta possono riservarsi di rispondere al Consiglio successivo.
5. Ciascun consigliere può presentare non più di due interrogazioni o interpellanze per seduta di Consiglio provinciale.
6. Il proponente può illustrare la sua interrogazione/interpellanza per non più di 10 minuti.
Dopo la risposta del Presidente della Provincia o di componenti della Giunta, di durata non superiore ai 15 minuti, il proponente può intervenire per dichiarare se sia o meno soddisfatto per non più di 5 minuti.
7. Sugli interventi del proponente, del Presidente della Provincia e degli assessori, non si svolge alcuna discussione.

Art. 26
Mozioni

1. Per mozione si intende una proposta di uno o più consiglieri su un determinato argomento attinente alle competenze istituzionali della Provincia, al fine di promuovere una pronuncia o una decisione del Consiglio, che si esprime con un voto.
2. Di norma le mozioni sono presentate al Presidente del Consiglio entro le ore 12 dell'ottavo giorno antecedente la prevista seduta del Consiglio, che le inserisce nel relativo ordine del giorno. Il proponente ha la facoltà di ritirare la propria mozione dandone comunicazione al Presidente del

Consiglio. Ciascun consigliere può presentare mozioni anche durante la seduta di Consiglio, purché attinenti a punti già iscritti all'ordine del giorno.

3. Per la discussione e la votazione sulle mozioni si applicano le procedure previste per gli atti deliberativi.

Art. 27

Ordine del giorno

1. Per ordine del giorno si intende una proposta di uno o più consiglieri su un determinato argomento di carattere generale non attinente alle competenze istituzionali della Provincia, al fine di promuovere una pronuncia o una decisione del Consiglio. Sull'ordine del giorno il Consiglio si esprime con un voto.

2. Di norma gli ordini del giorno sono presentati al Presidente del Consiglio entro le ore 12 dell'ottavo giorno antecedente la prevista seduta del Consiglio, che li inserisce nel relativo ordine del giorno. Il proponente ha la facoltà di ritirare il proprio ordine del giorno dandone comunicazione al Presidente del Consiglio. Ciascun consigliere può presentare ordini del giorno, anche durante la seduta di Consiglio, se l'oggetto si riferisce a fatti avvenuti dopo il limite temporale di cui al presente comma.

3. Per la discussione e la votazione sugli ordini del giorno si applicano le procedure previste per gli atti deliberativi.

TITOLO TERZO

Procedimenti particolari

Art. 28

Sessioni monografiche

1. Il Consiglio, su proposta del Presidente del Consiglio o su richiesta di almeno 6 consiglieri, sentita la Conferenza dei capigruppo, può decidere di riservare alcune sedute del Consiglio alla discussione di un unico tema o di argomenti affini.

2. Per la discussione e l'approvazione dei bilanci di previsione e dei documenti di programmazione deve essere prevista una sessione apposita.

Art. 29

Iniziativa di un quinto dei Consiglieri

1. Ai sensi dell'art. 39, co. 2, del D.Lgs. n. 267/2000, il Consiglio deve essere riunito in un termine non superiore a venti giorni quando lo richiedano un quinto dei consiglieri assegnati, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti richiesti.

Art. 30

Iniziativa del Consigliere

1. Ciascun consigliere può presentare al Presidente del Consiglio una proposta di Deliberazione che deve possedere tutti i requisiti formali previsti dalla legge.

2. Il Presidente del Consiglio invia la proposta al Segretario che la trasmette al servizio competente per l'istruttoria e per i pareri previsti dall'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000. La procedura di cui al presente comma deve esaurirsi entro 30 giorni dalla data di ricevimento della proposta.

3. Il Presidente del Consiglio inserisce la proposta all'ordine del giorno del primo Consiglio utile.

Art. 31
Iniziativa popolare e dei Comuni

1. Le proposte di deliberazione di iniziativa popolare o dei Comuni debbono essere trasmesse al Presidente del Consiglio il quale ne accerta l'ammissibilità e invia l'atto al Segretario Generale che lo trasmette al servizio competente per l'istruttoria e per i pareri previsti dall'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000. La procedura di cui al presente comma deve esaurirsi entro 30 giorni dalla data di ricevimento della proposta.
2. Il Presidente del Consiglio inserisce le proposte di deliberazione nell'ordine del giorno del primo Consiglio utile. Durante la discussione, un rappresentante dei proponenti ha la facoltà di intervenire per illustrare la proposta, nei tempi e nei modi determinati dalla Conferenza dei Capigruppo.
3. Se il Consiglio non approva, non possono essere presentate proposte di deliberazione di iniziativa popolare o dei Comuni aventi contenuto uguale o simile nel medesimo mandato amministrativo.
4. Le proposte di deliberazione sono ammissibili se possiedono i requisiti formali previsti dallo Statuto.

Art. 32
Attuazione del referendum

1. Qualora si siano determinate le condizioni previste dall'art. 15 comma 4 dello Statuto, la Giunta predispone, entro 30 giorni dalla data di svolgimento del referendum, una proposta di deliberazione.
2. La proposta è sottoposta al parere del collegio dei garanti di cui all'art. 16 dello Statuto, perché accerti la sua coerenza con l'oggetto del referendum. In caso venga rilevata una difformità, il Collegio prospetta al Presidente del Consiglio i punti che dovrebbero essere modificati. Il collegio dei garanti esaurisce il suo accertamento entro 30 giorni dalla trasmissione della proposta di deliberazione.
3. Il Presidente del Consiglio inserisce la proposta di deliberazione all'ordine del giorno di un Consiglio nel rispetto dei termini previsti dallo Statuto.

Art. 33
Attività di Centri, Consulte e Uffici particolari

1. Le relazioni al Consiglio sulle attività dei Centri, delle Consulte, del Difensore Civico; sull'andamento degli uffici e sullo stato dei servizi pubblici locali; nonché le altre relazioni previste dallo Statuto o dai regolamenti vengono trasmesse insieme alla convocazione del Consiglio nel cui ordine del giorno sono state inserite. Le discussioni sulle relazioni vengono di norma accorpate in una o più sedute del Consiglio.
2. I contenuti essenziali delle relazioni sono illustrati dal Presidente del Consiglio e dal responsabile del Centro, della Consulta, dell'Ufficio del Difensore Civico, dell'ente.
3. Il Consiglio termina la discussione con la votazione di una o più mozioni o ordini del giorno, le quali costituiscono direttive per l'attività futura dei Centri, delle Consulte, del Difensore Civico, degli enti.

Art. 34
Conferenza dei Sindaci

1. Ai sensi dell'art. 7 dello Statuto, la Conferenza dei Sindaci è, tra l'altro, organo consultivo del Consiglio.
2. Per l'espressione del parere sui principali atti di programmazione prima della loro adozione, la Conferenza dei Sindaci è convocata dal Presidente della Provincia su richiesta della maggioranza assoluta dei consiglieri. Alla riunione della Conferenza dei Sindaci partecipano i capigruppo consiliari e il Presidente del Consiglio Provinciale.
3. I pareri resi dalla Conferenza dei Sindaci nella sua attività consultiva nei confronti del Consiglio devono essere comunicati nella prima seduta utile del Consiglio stesso, e comunque entro 30 giorni dallo svolgimento della Conferenza.

Art. 35 **Nomine e designazioni**

1. I criteri e gli indirizzi del Consiglio per la nomina e designazione di rappresentanti della Provincia in Enti e Istituzioni, sono definiti da un atto unico generale con particolare riferimento agli atti di nomina presso la Fondazione Monte dei Paschi di Siena, l'Università di Siena, l'Università per Stranieri, l'Accademia Chigiana e la Fondazione Musei Senesi.
2. I criteri e gli indirizzi di cui al precedente comma, considerata la rilevanza, possono essere riformulati, ridiscussi e integrati prima dell'atto di nomina.
3. La Giunta deve riferire al Consiglio, almeno una volta all'anno, della attività di enti, consorzi, aziende, etc. partecipate dalla Provincia.
4. Nel caso di designazioni e nomine che la legge riserva al Consiglio, vale quanto previsto dall'art. 55 dello Statuto della Provincia di Siena. Unitamente ai curricula, il Presidente del Consiglio acquisirà la dichiarazione dei nominati di cui all'art. 18 della Costituzione e della Legge 25.1.82, n.17 relativamente alla non appartenenza ad associazioni segrete.